

Publicato il 22/03/2019

**N. 03898/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12737/2018 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12737 del 2018, proposto da Nuova Croce Verde Romana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Kristian Cosmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Porta Tiburtina n. 36;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell'Azienda in Roma, via Casal Bernocchi n. 73;

nei confronti

Heart Life Croce Amica s.r.l., in proprio e quale Capogruppo del R.T.I. con C.I.S. - Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Monte di Fiore, 22;

C.I.S. Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda ASL Roma 3 n. 690 del 2/10/2018, con la quale la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto ordinario interospedaliero per i pazienti ricoverati nelle strutture dell'ASL Roma 3 in favore del costituendo RTI Heart Life Croce Amica S.r.l. / C.I.S. - Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, tra cui i Verbali della Commissione di gara richiamati nel provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e della società Heart Life Croce Amica s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2018 e depositato il 15 novembre successivo, la società Nuova Croce Verde Romana s.r.l. ha impugnato la delibera n. 690 del 2 ottobre 2018, con la quale il direttore generale della A.s.l. Roma 3 ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento per un anno (dal 16 ottobre 2018 al 15 ottobre 2019) del servizio di trasporto ordinario interospedaliero per i pazienti ricoverati nelle strutture dell'Asl Roma 3 in favore del costituendo R.T.I.

Heart Life Croce Amica s.r.l./ C.I.S. - Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale.

La società ricorrente, attuale gestore del servizio (in regime di proroga), ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato con due motivi.

Si sono costituite in giudizio la A.s.l. Roma 3 e la società Heart Life Croce Amica s.r.l., contestando la fondatezza della domanda azionata.

Con ordinanza n. 7187/2018 è stata respinta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Con memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.

All'udienza pubblica del 12 febbraio 2019, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 7, comma 3, del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 21/1992.

Dopo aver evidenziato che l'art. 7 del disciplinare di gara, rubricato "Requisiti minimi per la partecipazione alla gara" richiedeva il possesso da parte delle imprese concorrenti "delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio" e che, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto d'appalto, si richiede sia il possesso dell'autorizzazione al trasporto infermi di cui alla legge regionale del Lazio n. 49/1989 e s.m.i. che dell'autorizzazione di noleggio con conducente, disciplinata dalla legge n. 21/1999, la ricorrente evidenzia che entrambe le società del costituendo R.T.I. aggiudicatario sono titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Roma (dal Comune di Fragneto Monforte, per quanto riguarda la capogruppo Heart Life, e dal Comune di Cassino, per quanto concerne la C.I.S.) e quindi non sarebbero legittimate a svolgere il servizio oggetto

dell'appalto nel territorio del Comune di Roma (ove ha sede la A.s.l. Roma 3).

In relazione a tale circostanza, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara, per carenza dei requisiti richiesti.

A sostegno della propria tesi evidenzia che la legge n. 21/1992, all'art. 3, commi 2 e 3, prescrive la necessaria coincidenza tra il Comune che rilascia l'autorizzazione e l'ambito territoriale in cui il titolare dell'autorizzazione è legittimato a iniziare il servizio.

La censura è infondata.

La legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, dispone, all'art. 1, quanto segue: “1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale”.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° settembre 2009 n. 137 è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze”. L'art. 2 del predetto Regolamento prevede due diverse forme di immatricolazione per le autoambulanze, distinguendo le autoambulanze in uso proprio per

prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 285/1992, dalle autobus per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992 e all'art. 244 del d.P.R. n. 495/1992.

Sulla base delle norme sopra richiamate, il Collegio ritiene di prestare adesione a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legge n. 21/1992 non trova applicazione nei confronti delle autoambulanze (cfr. T.a.r. Lazio, Latina, 19 febbraio 2013 n. 170), con la conseguenza che non sono ad esse applicabili le limitazioni di cui all'art. 3 della predetta legge (ossia, i vincoli territoriali di rimessaggio e di stazionamento).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per mancanza dei presupposti, omessa attività istruttoria, irrazionalità, allegando l'oggettiva impossibilità per il raggruppamento aggiudicatario di svolgere il servizio oggetto di gara.

In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che il raggruppamento aggiudicatario non sarebbe in condizione di svolgere il servizio oggetto dell'appalto, in quanto gli automezzi nella sua disponibilità sarebbero stabilmente utilizzati per la esecuzione di altro servizio presso l'Ares 118.

La censura è infondata.

La parte ricorrente non contesta la disponibilità giuridica e materiale da parte del raggruppamento aggiudicatario di automezzi idonei, per numero e caratteristiche tecniche, all'espletamento del servizio, ma si limita ad evidenziare che i predetti automezzi sarebbero attualmente utilizzati per l'espletamento di altro servizio.

Senonché allo stato tali valutazioni non sono idonee a giustificare la esclusione del predetto raggruppamento dalla procedura di gara, potendo

assumere rilevanza giuridica nella fase esecutiva del contratto d'appalto, ove gli automezzi utilizzati dal raggruppamento aggiudicatario si rivelassero insufficienti o con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate in sede di gara.

In altre parole, il fatto che le società costituenti il raggruppamento aggiudicatario, nelle more dell'espletamento della gara, abbiano utilizzato gli automezzi di cui dispongono per l'espletamento di altro servizio, non assume una valenza preclusiva ai fini della partecipazione alla gara o dell'affidamento della stessa, essendo rimessa agli operatori economici ogni valutazione in ordine alle politiche di gestione aziendale e alla più razionale utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione.

Come sopra evidenziato, tale aspetto potrà eventualmente assumere rilievo giuridico nella fase di esecuzione del contratto, ove gli automezzi concretamente utilizzati dal raggruppamento aggiudicatario si rivelassero inadeguati, per numero o per caratteristiche tecniche, ad assicurare il corretto espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Nuova Croce Verde Romana s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori (se e in quanto dovuti), di cui € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore della A.s.l. Roma 3 ed € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore della società Heart Life Croce Amica s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO